

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI BARBIERE - PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI**

Regolamento approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 64 del 18/07/2003

## **ART. 1**

### **Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi gli istituti di bellezza comunque denominati, esercitata in forma individuale o in forma societaria, in apposito locale o presso l'abitazione del titolare, anche a titolo gratuito, in conformità a quanto stabilito con legge 14 febbraio 1963, n.161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n.1142 e dalla Legge 4 gennaio 1990, n.1.

Per attività e mestieri affini a quelli di barbiere e parrucchiere si intendono quelle attività rivolte alla cura dell'aspetto esterno e che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario e cioè: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, pedicure, massaggiatore e simili.

Alle imprese artigiane esercenti le attività comprese nel presente articolo che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento delle proprie attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applica la legge sul commercio.

Negli esercizi o nei reparti specializzati nella vendita di prodotti cosmetici è consentito esercitare l'attività di estetista a condizione che gli addetti siano in possesso del requisito professionale previsto dalla legge.

## **ART. 2**

### **Autorizzazione all'esercizio**

Per esercitare una delle attività di cui all'art. 1, occorre l'apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

E' fatto obbligo, entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, di presentare la richiesta di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.443, per le imprese che esercitano in forma artigianale, di iscrizione al Registro Imprese per le imprese diverse da quelle previste dalla legge 443/1985.

## **ART. 3**

### **Presentazione della domanda**

La richiesta di autorizzazione per l'esercizio dell'attività va presentata al Comune, su competente carta bollata, e deve contenere:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale. Per le imprese societarie o cooperative, la domanda è firmata dal rappresentante legale o dalla persona cui è affidata la direzione dell'impresa;
- precisa ubicazione del locale e della superficie d'esercizio;
- l'indicazione se l'attività viene esercitata presso l'abitazione del titolare e dichiarazione di consenso ai controlli da parte delle autorità competenti;
- numero degli addetti (unità operative);

La domanda deve contenere, inoltre, autocertificazione circa:

- antimafia ai sensi dell'Art.5, c.1, DPR 3/6/1998, n.252;
- l'agibilità del locale;
- il possesso dei requisiti previsti dalla Legge n° 443 dell'8.8.1985, risultante dalla certificazione della Commissione Provinciale per l'Artigianato;
- la qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore dell'Azienda, risultante dalla certificazione della Commissione Provinciale per l'Artigianato.

La richiesta di accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature avviene d'ufficio.

#### **ART. 4**

##### **Accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione**

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

1. al compimento della maggiore età del richiedente o del minore emancipato;
2. all'accertamento della qualificazione professionale;
3. alla regolare costituzione della società e dell'avvenuta iscrizione al Registro Imprese;
4. ai requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili per lo svolgimento dell'attività accertati dall'autorità sanitaria;
5. all'accertamento che l'esercizio rientri nel limite degli esercizi consentiti e che sia ubicato alle distanze prescritte dagli esercizi già esistenti, su attestazione dell'Ufficio di Polizia Municipale;
6. prima del rilascio del titolo deve essere presentato l'elenco delle attrezzature, con indicazione delle specifiche tecniche e certificazione di conformità.

#### **ART. 5**

##### **Numero degli esercizi in relazione agli abitanti**

Il numero degli esercizi di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna ed estetista nel Comune non deve superare il rapporto di uno ogni 600 abitanti residenti e fluttuanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta. La concessione di nuove autorizzazioni potrà

essere temporaneamente bloccata nel caso in cui il predetto rapporto risulti turbato, a giudizio dell'amministrazione comunale e sentite le organizzazioni di categoria.

#### **.ART. 6**

#### **Ubicazione degli esercizi – Distanza**

Per le attività di barbiere e parrucchiere, la distanza minima fra l'esercizio per cui è richiesta l'autorizzazione ed il più vicino già autorizzato è stabilita in m.90 circa nel centro storico e m.150 circa nelle altre zone dell'abitato, misurata per il percorso più breve.

#### **ART. 7**

#### **Attività Presso**

Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte in forma ambulante o di posteggio. Tali attività sono consentite al domicilio del cliente da parte di coloro che sono provvisti di normale autorizzazione in sede fissa, o da loro dipendente appositamente incaricato, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro ed il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.

Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalle normative specifiche, le stesse attività possono essere autorizzate, se svolte presso il domicilio dell' esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio della professione. Detti locali devono, comunque, essere distinti dall'abitazione ed avere i necessari requisiti igienico-sanitari ed edilizi.

All'interno degli esercizi autorizzati allo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, sono vietate, salvo specifica autorizzazione del Comune, prestazioni non inerenti all'attività autorizzata.

In occasione di manifestazioni, fiere e conventions di rilevanza comunale o sovracomunale l'attività di barbieri, parrucchieri ed estetisti può essere svolta a titolo dimostrativo, previa semplice comunicazione al Comune, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Tutti i titolari di autorizzazione per attività di barbiere e parrucchiere potranno ottenere l'autorizzazione a svolgere l'attività di parrucchiere uomo-donna, qualora siano in possesso della qualificazione professionale per l'attività non autorizzata (il barbiere dovrà essere in possesso del CAP per parrucchiere e viceversa) .

E' quindi ammesso l'esercizio congiunto delle attività in argomento, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Uno stesso titolare può essere autorizzato a svolgere, oltre l'attività principale di barbiere e/o parrucchiere uomo e/o donna, attività secondaria di estetica o mestieri affini.

Nei laboratori autorizzati per lo svolgimento delle attività di barbiere e/o parrucchiere uomo e/o donna, può essere consentito l'esercizio dell'attività di estetica o di una o più attività affini, purché le attività principali continuino ad essere svolte.

Le attività di estetica e mestieri affini potranno essere esercitate da altra impresa, sia essa artigiana o meno, a condizione che sia ottenuta apposita autorizzazione e che il titolare del laboratorio non sia in possesso della stessa autorizzazione richiesta.

E' consentito l'esercizio di attività di barbiere, parrucchiere uomo e/o donna ed estetista presso:

- ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente;
- palestre, casa albergo, hotel ed altri esercizi simili, a condizione che vengano allestiti appositi spazi e/o reparti e comunque nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- convivenze, caserme, case albergo ed altri esercizi simili, a condizione che vengano allestiti box o cabine aventi idonee caratteristiche igienico-sanitarie.

E' permesso l'esercizio dell'attività di estetica o di altri mestieri affini:

- presso profumerie;
- presso podologi o massofisioterapisti (purchè le autorizzazioni siano riferite a persone diverse) a condizione che venga allestito apposito box o cabina avente idonee caratteristiche igienico-sanitarie.

I barbieri e i parrucchieri uomo e donna possono avvalersi, all'interno dei loro esercizi, di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico (art. 9 - 2. comma – Legge n. 1/90).

Possono essere rilasciate autorizzazioni in deroga, per l'esercizio delle attività di barbiere e di parrucchiere uomo e donna ed estetista, presso gli ospedali, case di cura, case albergo, caserme, comunità ed altri esercizi simili. Tali autorizzazioni rimarranno vincolate ai suddetti luoghi e saranno revocate nel momento in cui cesserà l'esercizio dell'attività medesima.

## **ART. 8**

### **Autorizzazione in caso di cessione, locazione ecc. dei locali di esercizio**

L'autorizzazione è strettamente personale, per cui, in caso di cessione, vendita, locazione ed altro dell'attività valgono le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art.2 della legge 8/8/1985, n.443, per un periodo massimo di cinque anni e fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunta dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, cosicché gli eredi del titolare dell'autorizzazione possano continuare l'attività per i periodi suddetti.

## **ART. 9**

### **Trasferimento di esercizio e subingresso**

Le ditte che intendono trasferire il loro esercizio da una ad altra località del territorio comunale dovranno, prima di effettuare qualsiasi trasferimento, chiedere l'autorizzazione comunale.

Se all'interno del medesimo locale sono presenti due attività con distinte autorizzazioni, le stesse possono essere trasferite anche separatamente tra loro, nell'osservanza, comunque, delle distanze previste dall'art. 6.

Analogamente dovranno richiedere l'autorizzazione comunale tutti coloro i quali intendono subentrare a ditte già esistenti nella conduzione dell'esercizio.

Per il trasferimento in locali privi di barriere architettoniche o a seguito di sfratto definitivo o per altri gravi motivi, non vengono osservate le distanze minime nell'ambito della stessa zona, mentre per il trasferimento in altra zona la distanza minima da altro esercizio simile deve essere almeno il 30% di quella prevista all'art.6.

Di ritenere centro storico i locali posti sia sul lato sinistro che sul lato destro delle vie che circoscrivono il centro storico.

Nel caso di subingresso per cessione d'azienda è ammesso il proseguimento dell'attività da parte del subentrante nei medesimi locali a condizione che, qualora il subingresso avvenga in locali sprovvisti di servizi igienici, entro 30 giorni dalla domanda di autorizzazione sia data dimostrazione che i permessi edilizi per la costruzione del servizio igienico sono stati richiesti e che i lavori saranno ultimati entro 180 giorni, salvo proroga per motivate cause di forza maggiore. In caso di impossibilità ad adeguarsi alle norme igienico-sanitarie l'esercizio deve essere trasferito.

## **ART. 10**

### **Domanda di autorizzazione di trasferimento o di subingresso**

La domanda, in competente bollo, dovrà contenere oltre a quanto indicato all'art.3, qualora non sia già agli atti, l'indicazione precisa dell'ubicazione dei nuovi locali.

Per il subingresso a ditta già esistente, che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda, il subentrante dovrà dimostrare di possedere i requisiti personali prescritti ed allegare atto di cessione d'azienda regolarmente registrato e depositato.

## **ART. 11**

### **Diniego dell'autorizzazione – Ricorso**

Il provvedimento di diniego dell'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento di rigetto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica.

## **ART. 12**

### **Idoneità sanitaria del personale addetto**

Per il personale addetto alle attività del presente regolamento valgono le disposizioni contemplate negli artt.262, sostituito con l'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n° 283 e 264 del vigente T.U.LL.SS. del 27 luglio 1934 n° 1265 e successive modificazioni, con l'obbligo di accertamento di idoneità sanitaria e assenza di malattie infettive o contagiose.

La tessera sanitaria ha validità di anni 1 e deve essere rinnovata con le modalità stabilite dalla legge.

## **ART. 13**

### **Requisiti strutturali dei locali e delle attrezzature**

I locali in cui si esercitano le attività di cui al presente regolamento devono possedere i requisiti edilizi stabiliti dal Regolamento Edilizio Comunale, dalle norme nazionali, regionali e locali vigenti.

Dovranno inoltre essere rispettate le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro, superamento delle barriere architettoniche, sicurezza degli impianti, protezione dagli incendi.

Il pavimento dei locali deve essere di materiale compatto, impermeabile e lavabile, tale da permettere la massima pulizia ed una razionale disinfezione.

Le pareti dei locali e dei box trattamento devono essere rivestite con materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile fino all'altezza lineare di almeno mt. 2,00; in alternativa al rivestimento è consentito l'impiego di vernice ugualmente lavabile e disinfettabile.

#### **• Attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna**

Ogni laboratorio deve disporre di:

- un locale in cui si svolge il lavoro sui clienti le cui superfici minime sono stabilite dal successivo art. 16. La zona ove avvengono le operazioni di colorazione e decolorazione deve essere collocata in prossimità delle superfici finestrate dei locali o, in alternativa, essere dotata di idoneo impianto di aspirazione forzata, l'operazione non deve essere di molestia al vicinato;
- una zona attesa;
- un servizio igienico, (per le attività con superficie netta dei locali inferiore a 50 mq. escluso ingressi, sale di attesa, servizi igienici, ripostiglio);

- due servizi igienici distinti per sesso, (per le attività con superficie netta dei locali uguale o superiore a 50 mq. escluso ingressi, sale di attesa, servizi igienici, ripostiglio);
- tutti i servizi igienici devono essere dotati di antibagno, di lavandino, di distributore di sapone liquido e di asciugamani a perdere;
- un locale (o settore) ad uso spogliatoio dei lavoranti, in grado di contenere armadietti a doppio scomparto (uno per addetto), in relazione al numero degli addetti; tale locale o settore potrà essere collocato nell'antibagno di idonea superficie;
- un ripostiglio o vano per il deposito del materiale d'uso nonché dei prodotti per la pulizia dei locali e delle attrezzature.

L'esercizio deve inoltre essere dotato di:

- posti di lavoro forniti di acqua potabile corrente calda e fredda, con rubinetti e idonei lavandini fissi in maiolica o materiale simile per l'uso diretto dei clienti, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura nonché di sedili rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile;
- armadi lavabili e disinfettabili per la conservazione nelle migliori condizioni igieniche della biancheria pulita, nonché apposite cassette chiudibili, lavabili e disinfettabili per la raccolta temporanea della biancheria usata da avviare alla lavanderia;
- armadietto di pronto soccorso contenente materiale di prima medicazione;
- contenitori per rifiuti chiusi con apertura a pedale.

- **Attività di estetista**

Ogni esercizio dovrà disporre di:

- un locale in cui si svolge il lavoro sui clienti le cui superfici minime sono stabilite dal successivo art. 16; il locale potrà essere organizzato in box trattamenti di superficie non inferiore a mq. 6, riducibili a mq. 4 se per trattamenti abbronzanti con lampada facciale;
- una sala o spazio adibiti all'attesa;
- un servizio igienico (per le attività con superficie netta dei locali di trattamento sui clienti inferiore a 50 mq. e con meno di 5 box per i trattamenti);
- due servizi igienici (per le attività con superficie netta dei locali di trattamento sui clienti uguale o superiore a 50 mq. e con 5 o più box per i trattamenti).

Tutti i servizi devono essere dotati di:

- bagno ed antibagno, di lavandino con acqua calda e fredda, di distributore di sapone liquido e asciugamani a perdere.
- docce con antispogliatoio nella misura di una ogni 4 box; qualora l'attività sia rivolta a donne e uomini negli stessi orari docce e antispogliatoi dovranno essere distinti per sesso;
- un locale (o settore) ad uso spogliatoio e pulizia personale dei lavoranti, in grado di contenere armadietti a doppio scomparto (uno per addetto), in relazione al numero degli addetti; tale locale o settore potrà essere collocato all'interno dell'antibagno di idonea superficie di cui al precedente punto 3);

- un ripostiglio o vano per il deposito del materiale d'uso nonché dei prodotti per la pulizia dei locali e delle attrezzature.

L'esercizio, dovrà inoltre essere fornito di:

- eventuali lavandini accessori con erogazione di acqua calda e fredda, da posizionarsi dove vengono svolte attività per le quali è previsto l'uso dell'acqua (manicure, pedicure, pulizia del viso);
- armadi lavabili e disinfettabili per la conservazione nelle migliori condizioni igieniche della biancheria pulita, nonché apposite cassette chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la raccolta temporanea della biancheria usata da avviare alla lavanderia;
- armadietto di pronto soccorso contenente materiale di prima medicazione;
- contenitori per rifiuti chiusi con apertura a pedale.

Negli esercizi in cui viene svolta l'attività di estetica è vietato l'uso di apparecchiature diverse da quelle elencate nell'allegato alla Legge n. 1/1990 e nelle eventuali successive disposizioni di aggiornamento.

In particolare è vietato l'uso di elettrocoagulatori, destinati ad interventi di esclusiva pertinenza medica, per la depilazione definitiva.

Relativamente agli apparecchi elettromeccanici per uso estetico si rimanda inoltre al Decreto previsto dall'art. 10 della Legge n. 1/1990, che individua le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione, nonché le cautele d'uso.

## **ART. 14**

### **Requisiti igienici**

#### **1) Attività svolte presso ospedale, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti.**

Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente regolamento.

Le attività di parrucchiere possono esercitarsi anche al letto degli ammalati, non di malattie infettive in fase contagiosa, previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Manfredonia, sia quando l'ammalato è a domicilio che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.

Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

Le attività di parrucchiere possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose, previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.L. di Manfredonia o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati.

Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

## **2) Attività svolte a domicilio**

Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario ai requisiti di cui all'art.13 ed i locali siano in modo assoluto indipendenti dall'abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri.

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico-sanitarie di cui all'art. 15 devono essere rispettate.

Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico-sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.

Non è ammesso il subingresso nella titolarità delle attività svolte a domicilio dell'esercente, in locali non rispondenti ai requisiti contemplati all'art.13.

## **3) Altre disposizioni Igienico Sanitarie**

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.L. di Manfredonia potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità sia per i locali che per gli impianti igienico-sanitari e le attrezzature.

### **ART. 15**

#### **Conduzione igienica delle attività**

##### **1) Igiene dei locali:**

I locali in cui si esercitano le attività di cui al presente regolamento, nonché ogni oggetto che ne costituisca l'arredo, dovranno essere mantenuti con scrupolosa pulizia e rispondere rigorosamente alle migliori condizioni di igiene.

L'esercizio ed i locali annessi devono essere sottoposti a pulizia giornaliera e disinfezioni periodiche nel rispetto di un apposito protocollo interno che ogni struttura dovrà redigere e applicare.

Le spazzature dovranno essere raccolte in apposito contenitore impermeabile con coperchio e smaltite quotidianamente.

## **2) Norme comportamentali e organizzative:**

Il titolare dell'attività e tutti gli addetti devono possedere le nozioni tecniche e pratiche di comportamento corretto sotto il profilo igienico.

Il titolare è responsabile della formazione degli addetti.

Il titolare deve adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente relativamente all'idoneità fisica alla mansione dei lavoratori addetti.

In particolare, qualora insorgano dubbi sul permanere dell'idoneità, anche in relazione al rischio di trasmissione di malattie contagiose, il titolare può richiedere di sottoporre il lavoratore a visita medica di verifica con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di Igiene del Lavoro.

Gli operatori devono adottare i seguenti comportamenti igienici:

- utilizzare strumenti monouso quando esistenti e raccogliarli in contenitori di plastica rigida a perdere;
- trattare adeguatamente gli strumenti non monouso dopo ogni utilizzo con detersione, disinfezione, sterilizzazione; per facilitare il trattamento rasoi e strumenti simili dovranno essere facilmente smontabili per consentire la pulizia e disinfezione delle lame;
- detergere le parti da trattare prima di procedere ai trattamenti estetici (compresi manicure e pedicure estetico);
- coprire abrasioni, ferite e lesioni cutanee presenti sulle proprie mani con cerotti o guanti impermeabili a perdere (da usare anche se si viene a contatto con sostanze allergizzanti);
- proteggere con cerotti eventuali lesioni o alterazioni cutanee presenti sulle parti da trattare del cliente;
- trattare le piccole ferite sanguinanti tamponandole con garza sterile e acqua ossigenata usando solo successivamente creme o matite emostatiche monouso;
- utilizzare asciugamani, accappatoi, biancheria di colore bianco o chiaro, puliti e di volta in volta cambiati per persona;
- mantenere la propria persona costantemente pulita, specie le mani e le unghie, procedendo al lavaggio delle mani prima di iniziare l'attività, tra un cliente e l'altro e tra manovre diverse su uno stesso cliente;
- indossare un camice preferibilmente bianco o quantomeno chiaro, sempre in perfetto stato di pulizia, da non indossare al di fuori dell'attività;
- le attività di abbronzatura dovranno prevedere all'interno dei box strumenti informativi (es.: cartelli, fogli illustrativi, ecc.) che segnalino le possibili controindicazioni al trattamento in relazione all'uso di farmaci e/o cosmetici fotosensibilizzanti.

Per la sauna, il bagno turco e le altre attività che comportino l'applicazione di calore, l'esercizio dovrà prevedere procedure informative preliminari all'accesso dei clienti che dovranno essere informati sulle possibili controindicazioni di carattere sanitario.

### **3) Detersione, disinfezione, sterilizzazione**

Detersione: rimozione meccanica dello sporco da superfici, oggetti, cute, mucose, eseguita di norma con l'impiego di acqua e di detersivi. La detersione deve sempre precedere la disinfezione e la sterilizzazione.

Disinfezione: metodica che elimina i germi patogeni eventualmente presenti sulle superfici, gli strumenti e negli ambienti.

Sterilizzazione: metodica che determina la distruzione di qualsiasi microrganismo vivente patogeno e non comprese le spore.

Indicazioni operative :

- Le forbici per il taglio dei capelli, i pettini, le spazzole e gli strumenti non pungenti o taglienti usati in ambito estetico, dopo il trattamento di ogni singolo cliente, devono essere lavate, asciugate e disinfettate.
- I disinfettanti debbono essere utilizzati seguendo sempre scrupolosamente le istruzioni delle case produttrici allo scopo di evitare usi e concentrazioni impropri o potenzialmente tossici.
- Gli strumenti pungenti e taglienti non del tipo monouso utilizzati nei trattamenti estetici (compreso manicure e pedicure estetico) dopo il trattamento di ogni singolo cliente devono essere sterilizzati secondo le specifiche tecniche prescritte dai produttori.

## **ART. 16**

### **Superfici minime dei locali**

L'apertura di nuovi esercizi, nonché il trasferimento di esercizi esistenti, sono consentiti in locali dotati di superfici minime da adibire allo svolgimento dell'attività.

Le superfici minime dei locali, esclusi quelli accessori (ingressi e sale di attesa indipendenti, servizi igienici e ripostigli) sono così determinate:

- Esercizi di barbiere in cui sono occupate fino a 2 (due) unità operative – mq.25  
- per ogni unità operativa in più – mq.5.
- Esercizi di parrucchiere per uomo e donna in cui sono occupate fino a 2 (due) unità operative  
- mq.30  
- per ogni unità operativa in più – mq.5.
- Esercizi di estetista in locali autonomi in cui sono occupate fino a 2 (due) unità operative – mq.30  
- per ogni unità operativa in più – mq.5.
- Attività di estetista esercitata presso altro esercizio – mq.6.

Ai fini del rapporto che deve intercorrere tra lo spazio di lavoro e il personale impiegato nell'attività, nel numero delle unità operative devono intendersi ricompresi tutti i soggetti che prestano attività lavorativa all'interno dell'esercizio, siano essi titolari, operatori professionalmente qualificati, soci coadiutori, dipendenti, apprendisti del mestiere o collaboratori familiari.

## **ART. 17**

### **Termine per sistemazione locali già adibiti ad esercizio**

Qualora i locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento non rispondano alle condizioni igienico-sanitarie prescritte, ma possano essere sistemati convenientemente mediante lavori o forniture stabilite dall'ASL competente, il Comune assegnerà all'impresa un congruo termine che, in ogni caso, non potrà essere superiore a 60 giorni, per l'esecuzione dei lavori e la provvista delle forniture prescritte.

Nel caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che non consentano la prosecuzione dell'attività si può permettere il trasferimento temporaneo di un esercizio in qualunque parte del territorio, in deroga alle previste distanze e superfici minime, per un periodo comunque non superiore a 120 giorni. In caso di forza maggiore l'autorità competente potrà concedere un'ulteriore proroga.

## **ART. 18**

### **Obbligo trasferimento esercizio in locali idonei – Termine**

Qualora il locale precedentemente adibito ad esercizio sia riconosciuto trovarsi in condizioni tali da non poter essere suscettibile di una sistemazione in ordine ai requisiti igienico-sanitari sarà assegnato alla ditta interessata un congruo termine, non superiore a sei mesi dalla data di accertamento di inidoneità dei locali, debitamente notificato, per trasferirsi ad altro locale che sia rispondente alle norme igieniche, salvo che l'interessato sia vincolato da impegni contrattuali di locazione precedenti al presente regolamento, nel qual caso si potrà concedere, a richiesta documentata dell'interessato, una proroga che, in ogni caso, non potrà andare oltre la data di inizio del nuovo anno di locazione, secondo le consuetudini locali.

## **ART. 19**

### **Diffida per inadempienza agli articoli 17 e 18**

Le imprese attualmente esercenti che nel termine loro assegnato per l'esecuzione dei lavori e di forniture e per il trasferimento in altro locale, a norma degli articoli precedenti non abbiano ottemperato a quanto ad esse prescritte, saranno diffidate a continuare la loro attività.

## **ART. 20**

### **Sospensione e revoca dell'autorizzazione**

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna ed estetista, potranno essere sospese ed eventualmente revocate, qualora i titolari non si attengano alle prescrizioni di cui agli articoli da 12 a 19 compreso.

La stessa procedura di revoca si applica in caso di mancato inizio dell'attività e interruzione della medesima per un periodo di mesi tre, sempre che il mancato inizio e l'interruzione non siano determinati da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi.

Il Dirigente, previa comunicazione di avvio di procedimento, provvede alla sospensione dell'attività e/o alla revoca dell'autorizzazione.

## **ART. 21**

### **Tariffe**

Le tariffe debbono essere esposte al pubblico in modo facilmente visibile.

## **ART. 22**

### **Orario**

Gli esercizi sono tenuti ad osservare l'orario di apertura e di chiusura che verrà stabilito dall'autorità comunale, sentite le proposte delle Organizzazioni di categoria.

Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico locale o in locali con ingresso comune, i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente. Le attività "presso" dovranno seguire l'orario adottato dall'attività principale, comprese quelle autorizzate presso esercizi commerciali, che dovranno seguire l'orario dell'esercizio commerciale stesso.

Per le attività esercitate presso palestre e simili l'orario di lavoro potrà essere articolato secondo quello adottato dalla attività principale, non potrà superare il monte ore massimo giornaliero previsto dall'Ordinanza comunale per l'attività specifica.

E' obbligatoria l'esposizione al pubblico degli orari di cui sopra in modo ben visibile dall'esterno del laboratorio.

In casi particolari, quali festività e manifestazioni che fanno prevedere l'afflusso di forestieri, l'Autorità competente potrà emettere ordinanza di deroga su proposta delle organizzazioni sopra citate.

L'inosservanza delle norme come sopra stabilite, sarà punita ai sensi dell'art. 24 seguente.

## **ART. 23**

### **Vigilanza e Controllo**

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui l'art. 1.

## **ART. 24**

### **Sanzioni**

La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria ed agli ispettori sanitari della ASL competente per territorio.

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia previsto da leggi o disposizioni speciali, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 25,82 ad un massimo di € 258,23, l'accertamento delle violazioni avviene nel rispetto del procedimento stabilito dalla Legge 24 novembre 1981, n.689.

Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni, oltre a quelle indicate nel primo comma, per i casi di recidiva e in ordine di gravità:

- a) richiamo e/o diffida;
- b) chiusura temporanea dell'esercizio, fino a un massimo di mesi sei;
- c) revoca dell'autorizzazione.

La gradualità delle sanzioni, in rapporto alle diverse violazioni e alla loro ripetitività, verrà stabilita con apposita disposizione.

Inoltre l'autorità competente ordina l'immediata cessazione dell'attività, con esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza, quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

## **ART. 25**

### **Norme transitorie**

L'adeguamento dei preesistenti esercizi ai requisiti strutturali di cui al precedente art.13 dovrà avvenire nel termine di cinque anni, fatto salvo l'ottenimento di specifica deroga qualora siano messi in atto interventi compensativi che garantiscano il raggiungimento dell'obiettivo che la norma si prefigge.

Per il rilascio di tali provvedimenti, che devono essere specificamente richiesti ed opportunamente motivati, il Comune deve acquisire il parere del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.S.L. FG/2 di Manfredonia.

Con la riserva di cui al comma precedente, quando la superficie del locale sia superiore di almeno mq.5 al minimo previsto in rapporto alle unità operative impiegate, è sempre richiesta la realizzazione del servizio igienico negli esercizi che ne siano sprovvisti.

Le attività di abbronzatura e saune sono disciplinate dalle norme relative ai laboratori di estetica e devono essere regolarizzate entro un anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, previa richiesta. A tal fine, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti igienici delle attrezzature e dei locali in cui si svolge l'attività e della regolarità urbanistica, edilizia e di destinazione d'uso dei locali, nonché alla presentazione,

da parte del titolare e del direttore d'azienda, degli estremi della certificazione attestante la qualifica professionale di estetista di cui all'art.3 della Legge 4/1/1990, n.1.

I soggetti già titolari di attività di abbronzatura e saune in epoca anteriore all'entrata in vigore della Legge n.1/1990, i quali siano ammessi a frequentare i corsi straordinari di qualificazione professionale previsti dall'art.8, comma 7, della suddetta legge ed istituiti dall'Amministrazione Provinciale, sono autorizzati all'esercizio dell'attività sino al conseguimento della qualifica di estetista, quando risulti al Comune l'iscrizione o l'ammissione al corso abilitante.

## **ART. 26**

### **Norme generali**

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 14/2/1963, n.161 come modificata ed integrata dalla legge 23/12/1970, n.1142 e 29/10/1984, n.735 della Legge 4/1/1990, n.1 in quanto applicabili.

## **ART. 27**

### **Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L..